CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

Art. 9

Sistemazione in altre province

Il provveditore agli studi, ultimate le operazioni di sistemazione, di trasferimento e di nomina, fa affliggere all'albo gli elenchi delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento rimasti eventualmente disponibili in seguito all'esaurimento delle graduatorie provinciali. Lo stesso elenco viene inviato agli altri provveditori della Repubblica per essere affisso all'albo. Gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato rimasti privi di posto hanno facolta' di presentare, in carta semplice, domande di sistemazione in non piu' di altre cinque province, indicando le sedi preferite ed indirizzando le domande stesse ai provveditori agli studi competenti per il tramite del provveditore agli studi della provincia nella quale sono in servizio; questo ultimo integrera' dette domande con l'indicazione del punteggio conseguito dall'insegnante nelle relative graduatorie. Le domande di cui al comma precedente saranno presentate entro il termine ultimo del 1 dicembre di ciascun anno. Il Ministro per la pubblica istruzione cura annualmente la pubblicazione, per ciascuna provincia e per ciascun insegnamento, dell'elenco delle cattedre, dei posti e delle ore affidati, per supplenze di almeno sette mesi, ad insegnanti non forniti del titolo di studio legalmente richiesto.

Versione in vigore dal 17 giugno 1969, non più in vigore dal 19 giugno 1970 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria
Estremi	Legge 13 giugno 1969, n. 282
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conferimento-degli-incarichi-e-delle-supplenze-negli-istituti-di/art-9-sistemazione-in-altre-province/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it